

Inammissibile la costituzione di parte civile nel processo 231

La responsabilità da reato degli enti costituisce un *tertium genus* distinta da quella penale e amministrativa

/ Stefano COMELLINI

L'introduzione nel DLgs. [231/2001](#) dei reati colposi, *in primis* quelli commessi in violazione delle norme in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ([art. 25-septies](#) del DLgs. n. 231/2001), aveva indotto, nella prima dottrina e giurisprudenza, accese critiche sul presupposto che l'impianto fondamentale della responsabilità *ex* DLgs. [231/2001](#) fosse stato concepito essenzialmente per il reato doloso a cui agganciare il binomio ("interesse" o "vantaggio" per l'ente) di cui al suo art. 5.

Si ricorda che nel tempo il "sistema 231" ha pienamente assimilato i reati colposi (si veda anche l'[art. 25-undecies](#)) facendo riferimento al criterio della c.d. "**discriminante economica**": una volta collegati alla condotta inosservante in sé, a prescindere dall'evento lesivo, l'interesse e il vantaggio vengono identificati nel risparmio di spesa collegato alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza, nell'incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dall'osservanza della norma cautelare, nell'eliminazione dei tempi morti necessari per l'installazione e manutenzione di impianti idonei ad assicurare determinati standard di sicurezza (Cass. n. [3157/2020](#)).

Questa impostazione dogmatica viene pienamente condivisa anche dalla sentenza n. [30175](#) depositata ieri dalla Cassazione, con cui si è confermata la responsabilità penale per infortunio mortale ([art. 589](#) commi 2 e 3 c.p.) del datore di lavoro ed esclusa quella *ex* DLgs. 231/2001 dell'ente.

La decisione presenta un aspetto di particolare interesse: se, nel caso di specie, non risultava provato che l'ente avesse beneficiato di un **risparmio di spesa** da porre in correlazione con l'infortunio perché la vittima era lavoratore esperto – con la conseguente esclusione, nei gradi di merito, dell'illecito 231 – questo non esimeva il datore di lavoro dal provvedere a formare e informare il lavoratore in merito al rischio specifico da cui era disceso l'infortunio. In altre parole, nessuna contraddittorietà emergeva tra le due risultanze, posto che, ad avviso della Corte, il nucleo essenziale dell'omissione contestata era nella mancata formazione per l'attività specifica, diversa essendo la sola valutazione dell'onere economico che tale formazione avrebbe comportato in relazione a un lavoratore d'esperienza.

L'insussistenza dell'illecito amministrativo ha trovato conferma anche per l'inammissibilità del ricorso sul punto delle parti civili.

Dalla considerazione che la responsabilità da reato degli enti costituisce un *tertium genus*, distinta da quella penale e amministrativa (Cass. n. [38343/2014](#)), la Suprema Corte fa discendere l'**inammissibilità** della costituzione di parte civile nel processo nei confronti dell'ente – fatta salva l'ipotesi che questo sia citato come responsabile civile ([art. 83](#) c.p.p.) – ritenendo che l'assenza di ogni riferimento alla parte civile nel DLgs. [231/2001](#) derivi da una scelta consapevole del legislatore, in deroga alla regolamentazione del rito penale (Cass. n. [2251/2011](#)).

Si consideri, inoltre, che l'[art. 27](#) del DLgs. 231/2001 limita la **responsabilità patrimoniale** dell'ente all'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria senza fare alcuna menzione delle obbligazioni civili; mentre il successivo art. 54 limita il sequestro conservativo nei confronti dell'ente al solo fine di garantire il pagamento della sanzione pecuniaria, anche qui senza menzione delle obbligazioni civili derivanti da reato.

Possibile costituirsi parte civile nei confronti della persona fisica

Inoltre, la Cassazione evidenzia come gli [artt. 12](#) e [17](#) dello stesso decreto (che consentono all'ente di ottenere l'esclusione o la riduzione delle **sanzioni pecuniarie** e interdittive in caso di avvenuto risarcimento dei danni alla vittima) e il successivo [art. 19](#) (che prevede la riduzione della confisca per la parte di profitto che può essere restituita al danneggiato) facciano riferimento al danno derivante da reato e non a quello determinato dall'illecito ascritto all'ente. Di qui, l'inutilità pratica dell'istituto della costituzione di parte civile in un procedimento volto all'accertamento di un illecito che, sul piano dogmatico, non pare comunque produttivo di danni diretti e immediati diversi e ulteriori rispetto a quelli che sono conseguenza del reato presupposto.

Tale conclusione già aveva ricevuto il fondamentale vaglio della Corte Costituzionale, sia perché l'illecito ascrivibile all'ente costituisce una fattispecie complessa e non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica, sia perché l'ente può comunque assumere nel processo penale la **diversa veste** di responsabile civile per nulla preclusa dall'[art. 83](#) c.p.p. (Cass. n. [218/2014](#)).

Ulteriore avallo a cui si aggancia la pronuncia in esame si ritrova nel *dictum* della Corte di Giustizia Ue

(sentenza relativa alla causa [C-79/11](#) del 12 luglio 2012), per cui il sistema normativo 231 non è in contrasto con la prescrizione dell'art. 9 § 1 della decisione quadro 2001/220/GAI ("relativa alla posizione della vittima nel processo penale"), posto che per il suo rispetto è sufficiente che l'ordinamento nazionale consenta alla vittima di costituirsi parte civile nei confronti della **perso-**

na fisica autrice del reato.

In tale contesto, rilevato che per presentare ricorso occorre avere un concreto interesse per effetti favorevoli che la parte ricorrente potrebbe ottenere dall'annullamento del provvedimento impugnato, ne deriva l'inammissibilità del ricorso delle parti civili.